CAMERA DEI DEPUTATI N. 1351-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

(RELATORE GERMANI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore ZOLI

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 15 dicembre 1954 *(Stampato n. 527)*

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 dicembre 1954

—

Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria

Presentata alla Presidenza il 12 aprile 1955

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La corresponsione dell'indennità di espropriazione ai proprietari soggetti alla riforma fondiaria, a norma della legge 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila), e della legge 20 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio), ha trovato nella pratica attuazione varie difficoltà che, oltre a provocare un eccessivo ritardo nelle liquidazioni, hanno dimostrato l'esigenza di norme integrative e chiarificatrici per accelerarne l'applicazione, risolvendo le incertezze e adeguando nel contempo la valutazione dell'indennità alle situazioni considerate nei decreti di esproprio.

A questo mira la proposta di legge del senatore Zoli, che è stata approvata dal Senato con talune anche importanti integrazioni: essa risponde a ragioni di giustizia, sia per quanto riguarda l'acceleramento delle liquidazioni delle indennità che rappresentano un preciso e tempestivo impegno nello Stato nei confronti dei proprietari espropriati, sia per quanto riguarda la determinazione dei valori di esproprio in conformità dei dati catastali assunti a base dell'espropriazione.

Come è noto, le citate leggi di riforma fondiaria (articolo 7 della legge Sila e articolo 18 della legge stralcio), commisurano l'indennità per i terreni espropriati al valore definitivamente accertato ai fini dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143. Il ricorso alla normale procedura prevista dalle disposizioni riguardanti l'imposta sul patrimonio (cfr. il decreto presidenziale 9 maggio 1950, n. 203), ha provocato, per gran parte, il ritardo nelle liquidazioni,

cui si è accennato, per cui finora solo una parte dell'indennità di esproprio è stata liquidata, essendosi emessi al 12 aprile 1955 (esclusa la Regione siciliana) n. 1660 decreti di determinazione delle indennità di espropriazione (anche se non tutti ancora pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*) su un numero complessivo di circa 3700 decreti, per una estensione di circa 140 mila ettari, e per un importo complessivo di oltre 12 miliardi di lire, pari a circa un quarto del presunto importo complessivo delle liquidazioni.

Al fine, appunto, di accelerare la procedura, si propone ora che l'accertamento definitivo del valore dei terreni espropriati, da effettuarsi sempre a norma delle disposizioni sull'imposta patrimoniale, venga compiuto direttamente dal Ministero dell'agricoltura, in luogo degli uffici finanziari che sarebbero altrimenti competenti. Pertanto, il Ministero dell'agricoltura dovrà provvedere alla determinazione di detti valori, mediante moltiplicazione dei redditi catastali indicati nei decreti di esproprio per i coefficienti previsti dalle leggi patrimoniali, e che saranno in linea normale quelli già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, o quelli che dovranno essere appositamente stabiliti dalla medesima Commissione censuaria — ai soli fini della determinazione dell'indennità di esproprio — quando si tratti di terreni ricadenti in zone, che erano a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 (cui fa riferimento la legge sull'imposta patrimoniale), ma espropriati in base ai redditi ricavati dal nuovo catasto poiché questo era entrato in conservazione al tempo del decreto di esproprio, o in base a redditi ricavati dalle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione al tempo del decreto di esproprio, a seguito dei ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge stralcio.

In tal modo, nulla è modificato circa i principî relativi alla determinazione dell'indennità di esproprio stabiliti dalle leggi di riforma; ma l'attribuzione alla competenza diretta del Ministero dell'agricoltura, già investito delle pratiche di espropriazione, anche delle operazioni relative alla determinazione concreta della indennità (che vengono così stralciate, a questi soli effetti, dalla grande massa degli accertamenti relativi alla imposta sul patrimonio) produrrà l'acceleramento delle procedure necessario per condurre a termine la liquidazione di quanto spetta ai proprietari espropriati.

Inoltre, regolando secondo gli stessi principî la determinazione della indennità nella ipotesi che i terreni siano stati espropriati secondo redditi diversi da quelli risultanti dai dati catastali valevoli agli effetti dell'imposta sul patrimonio, si adegua l'indennità alle situazioni catastali contemplate nei decreti di esproprio. Anche questo è conforme a giustizia, poiché sarebbe contraddittorio avere espropriato secondo determinati dati catastali e corrispondere l'indennità secondo dati catastali diversi: il principio fissato dalle leggi di riforma circa la determinazione dell'indennità di esproprio, è salvaguardato applicando alle nuove risultanze catastali gli stessi criteri stabiliti per la valutazione agli effetti della imposta sul patrimonio.

Una disposizione particolare (articolo 4) si è ritenuto di introdurre, per i terreni ricadenti nei territori sottoposti all'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230 (Sila e territori jonici contermini), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68 (altri territori della Calabria), nei quali l'indennità relativa ai terreni espropriati si è provvisoriamente determinata con riferimento ai vecchi catasti descrittivi, in vigore in quelle regioni al tempo della pubblicazione dei piani di esproprio, pur essendosi tenuti presenti ai fini espropriativi anche alcuni dati del nuovo catasto in formazione (superficie e qualità di coltura). Al fine di contemperare l'esigenza di giungere celermente alla liquidazione definitiva delle indennità, con quella della giusta determinazione secondo le norme delle leggi di riforma, si stabilisce che essa si effettui nella misura indicata nei decreti di espropriazione; ma si consente agli interessati di chiedere quella diversa determinazione, che possa derivare dai più precisi redditi dominicali risultanti dagli elementi del nuovo catasto, quando entrato in conservazione, e dai coefficienti di moltiplicazione, da fissarsi secondo i criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta sul patrimonio: e si preordinano le modalità e i termini di procedura, sì da garantire l'esatta e rapida applicazione.

Altre disposizioni sono dirette a risolvere questioni sorte nell'applicazione delle leggi di riforma. Così è per l'articolo 2, che mira ad assicurare la giusta ripartizione fra i singoli redditi indicati nei decreti di espropriazione delle variazioni apportate dalla Commissione censuaria centrale, a norma dell'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, quando tale variazione sia stata determinata dalla Commissione in maniera complessiva e non riferendola alle singole particelle: la ripartizione proporzionale della variazione fra i singoli redditi particolari indicati nei decreti

di esproprio assicura, con l'applicazione dei coefficienti censuari rispettivi, l'esatta determinazione della indennità di esproprio. Così è anche per la precisazione contenuta nell'articolo 3, che consente l'applicazione della particolare procedura disposta dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, per i terreni espropriati come boschi, sia quando non siano stati sottoposti all'imposta progressiva sul patrimonio, sia negli altri casi in cui si richieda una valutazione del terreno boschivo espropriato, in quanto questo non trovi riscontro nella valutazione fatta ai fini della imposta.

L'articolo 6 fissa i termini di decorrenza degli interessi che, secondo i principî generali, spettano agli aventi diritto per il ritardato pagamento delle indennità di espropriazione.

L'articolo 7 regola i rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione siciliana, agli effetti della applicazione dell'articolo 42 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

L'applicazione delle norme contenute nella presente proposta può condurre talora ad una determinazione della indennità di esproprio diversa da quella provvisoriamente indicata nei decreti di epropriazione. Gli articoli 8 e 9 regolano il coordinamento delle indennità definitive con le determinazioni relative alla imposta sul patrimonio e col prezzo di cessione del terreno agli assegnatari; così, da una parte si stabilisce che la rettifica delle risultanze catastali, che si prendono a base della determinazione dell'indennità, vale anche agli effetti dell'imposta patrimoniale (s'intende, quando esse siano riferibili alla data del 28 marzo 1947, alla quale si ha riguardo per l'applicazione dell'imposta stessa); dall'altra si dispone, a favore degli assegnatari, che la eventuale maggiorazione della indennità derivante dall'applicazione della nuova legge, rispetto agli importi indicati nei decreti di espropriazione, non ha effetto sul prezzo di cessione ad essi dei terreni, e resta pertanto a carico dello Stato, nei limiti degli appositi stanziamenti di legge, che si ritiene siano sufficienti a far fronte ai maggiori oneri risultanti dalle nuove valutazioni. In tal modo, mentre si provvede alla valutazione delle indennità di esproprio in maniera conforme ai dati catastali assunti a base delle espropriazioni, non si addossa un maggiore onere ai contadini beneficiari della riforma, e d'altra parte si assicura il coordinamento con l'imposta patrimoniale.

Per gli evidenti motivi di giustizia, cui si ispira la proposta, che è confortata anche dal parere sostanzialmente favorevole della IV Commissione, se ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea.

GERMANI. *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione previste dall'articolo 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrati dall'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, il valore dei terreni espropriati viene determinato direttamente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante moltiplicazione dei redditi dominicali esposti nei decreti di espropriazione per i coefficienti già stabiliti dalla Commissione censuaria centrale ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1950, n. 203.

Nella ipotesi in cui i terreni – ricadenti in zone a vecchio catasto alla data del 28 marzo 1947 – siano stati espropriati:

a) secondo redditi rilevati dal nuovo catasto già in conservazione all'atto della pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione;

b) secondo redditi accertati dalla Commissione censuaria centrale, in sede di decisione dei ricorsi previsti dall'articolo 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con riferimento alle tariffe del nuovo catasto non ancora entrato in conservazione alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione.

i coefficienti sono stabiliti dalla Commissione censuaria centrale, direttamente ed in via definitiva, ai soli fini dell'applicazione della presente legge.

ART. 2

Per i terreni espropriati a vecchio catasto, secondo redditi dominicali variati dalla Commissione censuaria centrale in sede di decisione dei ricorsi di cui al citato articolo 6, la variazione del reddito riportata nei decreti di espropriazione, qualora non riferita alle singole particelle, viene ripartita proporzionalmente tra i singoli redditi particolari indicati nei decreti medesimi.

ART. 3

L'indennità di espropriazione viene determinata ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333, nei seguenti casi:

a) terreni espropriati come boschi, non sottoposti all'imposta straordinaria progres-

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

siva sul patrimonio istituita con decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 143;

b) terreni espropriati come boschi quando non esista corrispondenza tra i dati catastali esposti nei decreti di espropriazione e quelli assunti ai fini dell'applicazione dell'imposta patrimoniale predetta.

ART. 4.

Per i terreni ricadenti nei territori di cui alla legge 12 maggio 1950, n. 230, e al decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 68, e compresi in Comuni dove era in vigore il vecchio catasto alla data di pubblicazione dei piani particolareggiati di espropriazione, l'indennità viene liquidata nella misura indicata nei decreti di espropriazione.

È fatta salva agli interessati la facoltà di richiedere la determinazione:

a) dei redditi dominicali dei terreni espropriati, in base a tutti gli elementi integrativi acquisibili dal nuovo catasto;

b) dei coefficienti di moltiplicazione, valevoli per l'accertamento dei valori medi degli stessi terreni, nel periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, secondo i criteri stabiliti per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

La istanza documentata con gli elementi del nuovo catasto deve essere notificata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora nei predetti territori sia già in conservazione il nuovo catasto, ovvero nei sessanta giorni successivi alla entrata in conservazione del nuovo catasto.

Il Ministero trasmette gli atti ad apposita Commissione provinciale per l'attribuzione dei redditi dominicali ai terreni espropriati e del valore ai boschi secondo i criteri sanciti dal precedente articolo 3.

La ditta interessata, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione provinciale, può presentare opposizione. La Commissione provinciale trasmette gli atti, con le eventuali opposizioni e con le proprie deduzioni, alla Commissione censuaria centrale la quale decide in via definitiva sui redditi e stabilisce i coefficienti di moltiplicazione. La Commissione censuaria centrale comunica le proprie decisioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che liquida l'indennità ai sensi del precedente articolo 1, con deduzione delle somme già corrisposte per lo stesso titolo.

ART. 4.

Identico.

Le Commissioni provinciali, di cui al presente articolo, con sede presso le rispettive Intendenze di finanza, sono nominate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e sono composte da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale, da un funzionario degli Uffici distrettuali delle imposte e da un funzionario dell'Ente o Sezione di riforma fondiaria interessata, designati dalle rispettive Amministrazioni.

ART. 5.

La misura della indennità di espropriazione, determinata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a norma dei precedenti articoli, con riferimento a ciascun decreto di espropriazione, è pubblicata per avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* provvedendosi in tale sede anche alla rettifica dei dati esposti nei decreti di espropriazione, quando questi risultino difformi da quelli pubblicati nei piani particolareggiati di esproprio approvati con i predetti decreti, o comunque errati.

Entro il termine di venti giorni da tale pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può chiedere rettifiche per soli errori materiali al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Decorso tale termine il Ministero dell'agricoltura e delle foreste determina in via definitiva la indennità di espropriazione con proprio decreto da pubblicarsi per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Gli aventi diritto, per promuovere lo svincolo dei titoli depositati in pagamento della indennità di espropriazione indicata nei decreti ministeriali di cui al precedente comma, debbono presentare al Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 244, insieme con la domanda di svincolo, un certificato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste attestante gli eventuali atti di opposizione ad esso notificati da terzi, per ufficiale giudiziario, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso del decreto di determinazione della indennità.

ART. 6

Gli interessi di ritardato pagamento decorrono dalla data della presa di possesso dei terreni espropriati alla data di decorrenza delle cedole annesse ai titoli del prestito per la riforma fondiaria emessi in forza delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, e corrisposti in pagamento delle indennità di espropriazione.

Qualora i frutti pendenti all'atto della presa di possesso dei terreni non siano stati acqui-

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

siti da parte degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria, gli interessi decorreranno dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Nella liquidazione degli interessi si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1952, n. 70.

ART. 7.

Per la liquidazione, da parte dei competenti organi regionali, delle indennità di trasferimento di cui all'articolo 42 della legge della Regione siciliana 27 dicembre 1950, n. 104, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a versare, direttamente alla Regione siciliana, la somma all'uopo occorrente, prelevandola dai fondi esistenti sul capitolo 184 del proprio bilancio per l'esercizio 1953-54 e corrispondenti degli esercizi futuri.

Per ottenere il rilascio delle quietanze di entrata di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 28 giugno 1951, ai fini delle richieste dei titoli del prestito per la riforma fondiaria da corrispondersi in pagamento dell'indennità, la Regione siciliana provvede direttamente al versamento, nell'apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, dell'importo nominale dei titoli richiesti.

ART. 8.

Le rettifica delle risultanze catastali prevista dalla presente legge si estende anche all'accertamento dei valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, è esercitata dagli uffici distrettuali delle imposte dirette ed il pagamento delle indennità di espropriazione è sospeso fino a quando non siano stati definitivamente accertati i valori ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio.

ART. 9.

La differenza fra l'indennità fissata in base alle vigenti leggi e quella risultante dall'applicazione della presente legge non può essere calcolata né direttamente né indirettamente sul prezzo di cessione della terra agli assegnatari e resta a completo carico dello Stato.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.